

Dimostrato il contrario, la nostra irreprensibile condotta è servita, per come osservato, a fare inceppare un meccanismo, che, se agevolato, sarebbe stato pericoloso.

2) Inoltre: quali vantaggi ha tratto VOLPE dal deposito degli atti di Romanazzi presso la Commissione? Non c'è miracolo dialettico che possa rovesciare il nulla..

Alcuni si interessavano, e in modo ambiguo, ai nostri lavori? Si accerti la connivenza interna, improduttiva comunque di effetti, e ci vedrà reattivi secondo legge. I fatti ci vogliono indifferenti a eventuali attese illecite: la Commissione ha deluso solo i suoi nemici.

Avvertenza:

Altri riferimenti e specificazioni devono, allo stato, correttamente attendere gli sviluppi istituzionali in corso. Sarà nostro compito scrivere degli esiti nella relazione conclusiva.

M. LINEE DI INDAGINE ED ESECUZIONE DI ROGATORIE (ALCUNE GIÀ TRASMESSE, ALTRE DA ATTIVARE)

1. Premessa.

Dopo avere illustrato le vicende che hanno condotto all'acquisto, da parte della S.I.N. e dell'O.T.E., di una consistente partecipazione nella TELEKOM-SERBIA, appare di primaria importanza volgere l'attenzione sulle modalità di pagamento del prezzo ed interrogarsi sulla effettiva destinazione delle relative somme.

A tale proposito, pare opportuno — seppure in via di sintesi — richiamare le modalità attraverso le quali la S.I.N. ha dato corso al pagamento del prezzo di acquisto ed illustrare lo stato delle indagini circa la destinazione delle somme, sottolineando — laddove si riveli opportuno — la necessità di coltivare le indagini già avviate attraverso le rogatorie internazionali.

2. Modalità di pagamento del prezzo.

Il contratto di acquisto della partecipazione nella TELEKOM-SERBIA venne stipulato in data 9 giugno 1997 ed il prezzo complessivo della partecipazione venne concordato in 1.568.000.000 DM, di cui 892.930.000 a carico di S.I.N. e 675.070.000 a carico di O.T.E.

In data 10 giugno 1997, S.I.N. trasferiva 683.972.454 DM dal proprio conto intrattenuto presso la U.B.S. di Zurigo su un conto intrattenuto presso la EUROPEAN POPULAR BANK di Atene, dando a quest'ultima la disposizione di effettuare il trasferimento di tale somma sul conto n. 002-124394-900 intestato alla filiale di Cipro della BEOGRADSKA Bank sempre sulla EUROPEAN POPULAR BANK di Atene, con beneficiario il "Fondo di sviluppo della Serbia".

Nella stessa data, S.I.N. consegnava a P.T.T. le lettere di credito relative alla parte dilazionata del prezzo (191.160.000 DM).

In data 6 gennaio 1998, S.I.N. versava a P.T.T. 117.180.000 DM quale quota dilazionata per l'acquisto di TELEKOM SERBIA. La P.T.T. indicava quale beneficiaria la *National Bank of Yugoslavia* con pagamento da effettuarsi a favore di quest'ultima sul conto n. 7000203003-1002 presso la BEOGRADSKA Bank filiale di Nicosia (questa potrebbe essere la stessa banca usata per il pagamento della prima *tranche*, sebbene il numero di conto non sia lo stesso).

In data 24 marzo 1998, S.I.N. versava a P.T.T. 73.980.000 DM quale quota dilazionata per l'acquisto di TELEKOM SERBIA riferita alla licenza GSM. Anche

per tale somma, la P.T.T. indicava quale beneficiaria la *National Bank of Yugoslavia* con pagamento da effettuarsi a favore di quest'ultima sul conto n. 7000203003-1002 presso la BEOGRADSKA Bank filiale di Nicosia.

In sintesi il pagamento della partecipazione è avvenuto secondo le scadenze di seguito riportate:

	S.I.N.	O.T.E.	TOTALE	DATA
I RATA	701.770	543.230	1.245.000	10-12/6/1997
II RATA	117.180	80.820	198.000	6/1/1998
III RATA	73.980	51.020	125.000	24/3/1998
	892.930	675.070	1.568.000	

Vale ancora la pena sottolineare come dal rapporto dell'esperto Morten TORKILDSEN (dal gennaio 2001 investigatore e collaboratore dell'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale Criminale Internazionale della Ex-Jugoslavia) emerge che, dal 1994 al 2000, venne ideata, perfezionata e mantenuta una struttura finanziaria al fine di fornire fondi, attrezzature e approvvigionamenti all'esercito della Repubblica Federale della Jugoslavia e al Ministero degli Interni della Repubblica di Serbia. A tale fine furono create "società di comodo" che aprirono poi conti correnti in banche ubicate a Cipro e in Grecia. I conti bancari di queste "società di comodo" furono gestiti da impiegati provenienti da BEOGRADSKA Bank *COBU*, che organizzarono il deposito dei fondi nei conti correnti delle "società di comodo" e poi sistemarono il trasferimento dei fondi a terzi, inclusi fornitori di armi, attrezzature e altri materiali usati dall'esercito della Jugoslavia e dalle forze armate del Ministero degli Interni della Repubblica di Serbia.

I documenti bancari esaminati dall'esperto Morten TORKILDSEN rivelano che le "società di comodo" operavano con conti correnti bancari a Cipro e in Grecia. Questi conti furono accesi rispettivamente presso la *Cyprus Popular Bank Ltd.* e la *EUROPEAN POPULAR BANK Ltd.* e furono gestiti da rappresentanti *BB COBU*.

Come si dirà più oltre, le informazioni raccolte dall'esperto Morten TORKILDSEN paiono di un certo interesse ai fini della ricostruzione dei flussi finanziari.

3. Esito di alcune rogatorie ed informazioni acquisite da altre fonti

Come è noto, non è stato possibile acquisire la documentazione bancaria detenuta dalla Filiale di Cipro della BEOGRADSKA Bank per le difficoltà collegate alla messa in stato di liquidazione della citata filiale.

E' stata, invece, acquisita la documentazione bancaria relativa alla seconda ed alla terza *tranche* del pagamento, che, ad una prima sommaria analisi, conferma l'accreditamento presso la *National Bank of Yugoslavia*.

E', inoltre, emersa la sussistenza di tre "società di comodo", la "*Hillsay Marketing Ltd*" con conto n. 001-33-095321 ancora esistente e trasformato nel nuovo conto n. 178-33-047099, la "*Vericon Management*" con conto n. 001-33-073882 ancora esistente e trasformato nel nuovo conto n. 178-33-045835, e la "*BrownCourt Enterprises*" con conto n. 001-33-073858 che risulta chiuso. Tutti i citati conti correnti erano intrattenuti con la "*Cyprus Popular Bank*" di Nicosia.

Tali conti correnti bancari potrebbero essere stati utilizzati per la movimentazione della somma derivante dalla prima *tranche* di pagamento del prezzo. Sarebbe, infatti, che su tali conti correnti siano stati accreditati complessivamente 480.000.000 DM in tre *tranches* di 160.000.000 DM su ciascuno dei conti delle società (tanto risulta anche dagli appunti consegnati alla Procura della Repubblica di Torino dai giornalisti D'AVANZO e BONINI).

4. Situazione attuale delle rogatorie.

E' utile, preliminarmente, presentare il seguente prospetto ricognitivo delle rogatorie internazionali trasmesse alle varie Autorità competenti da questa Commissione:

STATO RICHIESTO	DELIBERAZIONE COMMISSIONE	ACCERTAMENTI RICHIESTI	PROVVEDIMENTI STATO RICHIESTO	ATTIVITÀ ESEGUITE ALL'ESTERO
SERBIA	2 Aprile 2003	Audizioni persone informate sui fatti; acquisizioni documentali.	Dichiarata ammissibile	La rogatoria è stata espletata in Serbia a Belgrado tra il 25.9 ed il 3.10.2003
GRECIA I	2 Aprile 2003	Accertamenti presso O.T.E. e presso istituti di credito.	Dichiarata ammissibile	Audizioni di Petros LAMBROU e Vassilios

				MAGLARAS; acquisizione di documentazione concernente movimentazione bancaria in data 30/31.3.2004.
GRECIA II	25 Giugno 2003	Richiesta di documentazione già trasmessa dall'autorità giudiziaria ellenica al Procuratore presso il T.P.I. dell'Aja istituito per i crimini di guerra della ex Jugoslavia.		Nessuna risposta.
CIPRO	2 Aprile 2003	Accertamenti bancari	Dichiarata ammissibile	Acquisizione di documentazione bancaria in data 3/5.2.2004
SVIZZERA I (GINEVRA)	2 Aprile 2003	Accertamenti bancari	Dichiarata ammissibile	Nessuna risposta.
SVIZZERA II (BERNA)	2 Aprile 2003	Informazioni da Othmar WYSS	Dichiarata ammissibile	Audizione di Othmar WYSS e acquisizione di documentazione in data 26.8.2003.
Svizzera III (ZURIGO)	2 Aprile 2003	Accertamenti bancari		Nessuna risposta.
REGNO UNITO	2 Aprile 2003	Acquisizioni documentali; accertamenti bancari. Audizione di persone informate sui fatti.	Dichiarata ammissibile. Nota del 14.11.2003 proveniente dal magistrato di collegamento presso l'Ambasciata italiana a Londra per il tramite del Ministero della Giustizia.	
LIECHTENSTEIN	2 Aprile 2003	Acquisizioni documentali	Dichiarata ammissibile il 5.11.2003 con richiesta di informazioni supplementari.	

Appare, innanzitutto, di primaria importanza acquisire ed esaminare la documentazione necessaria alla ricostruzione del percorso seguito dalle somme costituenti la prima *tranche* di pagamento del prezzo.

In particolare, è necessario acquisire ed esaminare la documentazione bancaria (dal 10/6/1997 fino all'estinzione del conto) relativa al conto corrente n. 002-124394-900, intrattenuto presso la EUROPEAN POPULAR BANK di Atene ed intestato alla Filiale di Nicosia della BEOGRADSKA Bank, utilizzato per l'accreditamento della somma di 683.972.454 DM.

Infatti, come già si è scritto, non è stato possibile acquisire la documentazione bancaria detenuta dalla filiale di Cipro della BEOGRADSKA Bank per le rassegnate difficoltà.

L'acquisizione di detta documentazione è oggetto di una integrazione della rogatoria trasmessa, in data 2 aprile 2003, alla competente autorità giudiziaria greca (rogatoria già eseguita in data 31 marzo u.s.).

Detta integrazione (già approvata dalla Commissione in data 17.3.2004) è attualmente oggetto di esame da parte della stessa autorità giudiziaria greca, alla quale, peraltro, dovrà essere sollecitata l'evasione della domanda di assistenza giudiziaria (trasmessa da questa Commissione in data 25.6.2003) concernente la trasmissione della documentazione bancaria eventualmente connessa all'affare Telekom Serbia, già inviata (dalla stessa autorità giudiziaria greca) al Procuratore presso il Tribunale Internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia.

Infine, sarebbe opportuno inoltrare un'altra rogatoria alla stessa autorità giudiziaria greca per acquisire la documentazione bancaria relativa al conto n. 143-035120-000529 intestato a D.A. KOURENTIS presso l'ALPHA CREDIT BANK di Atene, conto sul quale Telecom Italia dispose il pagamento di 2,7 miliardi D.M. in virtù di un presunto ruolo di mediazione svolto dal KOURENTIS stesso nelle trattative fra STET/Telecom ed O.T.E. per l'acquisizione della partecipazione in Telekom-Serbia, ruolo che è, però, decisamente sconosciuto da Petros LAMBROU e da Vassilios MAGLARAS (rappresentanti della O.T.E. nelle dette trattative, recentemente sentiti nel corso della rogatoria eseguita il 31 marzo u.s.).

Sempre nell'ambito di questa nuova rogatoria sarebbe utile acquisire anche la documentazione bancaria relativa ai conti di S.I.N. ed O.T.E. presso la EUROPEAN POPULAR BANK, conti dai quali venne disposto il trasferimento di DM 16.090.540 e di DM 12.455.455 sul conto BANQUE PARIBAS di Francoforte a favore della NAT WEST SECURITIES LIMITED.

Per quanto concerne la seconda e la terza tranche di pagamento è in corso l'esame della documentazione bancaria trasmessa dall'autorità giudiziaria cipriota, in esecuzione della rogatoria inoltrata in data 2.4.2003.

Va sottolineato come detto esame si presenti di estrema complessità, in considerazione dell'enorme mole dei dati raccolti, che si riferiscono:

- agli estratti conto per ciò che riguarda il pagamento della II rata (dal 31.12.1997 al 30.1.1998) per ciò che attiene al conto corrente n. 002-124394-900 acceso dalla BEOGRADSKA Bank *BB COBU* presso la EUROPEAN POPULAR BANK di Atene;
- alle singole movimentazioni concernenti il pagamento della III rata; trattasi delle movimentazioni del conto della National Bank of Yugoslavia presso la BEOGRADSKA Bank n. 7000203003102 dal 30.12.1996 al 22.12.2000;
- agli estratti conto del conto della National Bank of Yugoslavia presso la BEOGRADSKA Bank n. 7000203003102 dal 9.1.1998 al 9.4.1998;
- alle contabili bancarie relative al conto della National Bank of Yugoslavia presso la BEOGRADSKA Bank n. 7000203003102; notifiche di accredito a favore del conto suddetto; nonché conferme di avvenuto ordine di pagamento.

Va tenuto, peraltro, presente che la documentazione è stata trasmessa solo in data 17.3.2004 e le prime cinque pagine della missiva di accompagnamento sono ancora in corso di traduzione, essendo state scritte in lingua greca.

L'esito dell'esame approfondito delle numerose movimentazioni di denaro potrebbe suggerire ulteriori verifiche ad accertamenti.

E', inoltre, di estremo interesse acquisire ed esaminare la documentazione bancaria (dal 10/6/1997 fino all'estinzione dei conti) relativa ai conti correnti intrattenuti con la "*Cyprus Popular Bank*" di Nicosia dalle tre "società di comodo" citate nel paragrafo precedente; potrebbe rivelarsi utile anche l'acquisizione della documentazione bancaria relativa ad eventuali conti intestati alle predette società presso la "*LAIKY BANK*" di Nicosia.

Da ultimo, va rilevato che dall'esame del c.d. rapporto "*Torkildsen*", oltre alle tre società cipriote sopra elencate, MILOSEVIC Slobodan poteva contare sulla disponibilità di altre cinque società di comodo per far transitare il denaro "per destinazione ad altre entità". Trattasi delle seguenti società:

- “NEOCOM TRADING” Ltd;
- “NITRAKO” Inc.;
- “MICROTRI HANDELS” Ltd.;
- “AVIATEND” Ltd.;
- “ABRIDGE” Ltd.

Secondo quanto riferisce il rapporto “TORKILDSEN”, tutte le otto società di comodo suesposte erano utilizzate dal regime di Milosevic per l’acquisto di attrezzature militari ed altre operazioni non meglio specificate e non effettuabili attraverso i metodi tradizionali, in quanto le disposizioni sull’embargo limitavano, se non escludevano, tali operazioni.

Per compiere i sopra descritti accertamenti ed acquisire la relativa documentazione dovrà essere inoltrata, al più presto, una seconda rogatoria all’autorità giudiziaria cipriota.

Per quanto concerne le altre rogatorie trasmesse a vari Paesi merita di essere puntualizzato quanto segue:

SERBIA

Per quanto concerne questo Paese, obiettivo della rogatoria internazionale era quello di accertare le modalità della negoziazione tra la parte serba e quella italiana; le persone coinvolte in questo affare; le modalità di pagamento del corrispettivo; la natura del c.d. “Fondo di sviluppo della Serbia”; l’eventuale erogazione di indebite somme di denaro a titolo di tangente.

Dall’espletamento della rogatoria è emersa l’esigenza di procedere anche all’audizione di Milan BEKO, all’epoca ministro serbo per le privatizzazioni.

Peraltro, in una nota a firma dei Radicali Italiani (che hanno fornito alla Commissione un’utile e concreta collaborazione), rappresentati da Giulio MANFREDI, vengono fatti i nomi di diversi esponenti politici serbi che potrebbero riferire su molte circostanze dello “strano affaire” (**doc. 44**).

Questa richiesta è stata formulata in Commissione in data 14.1.2004 in occasione dell’adunanza plenaria. Trattasi di procedere all’audizione dei seguenti soggetti in via rogatoriale: Dragan TOMIC, Mihalj KERTES, Jovan BIRAC,

Olivera BOZIC, Dragor HIBER, Zoran MRVALJEVIC, Milos NESOVIC, Drasko PETROVIC, Milan MILUTINOVIC e MILOSEVIC Slobodan.

Si è, inoltre, in attesa della trasmissione degli atti del procedimento instaurato dall'autorità giudiziaria di Belgrado in relazione all'affare Telekomn-Serbia.

REGNO UNITO

Va osservato che con nota del 14.11.2003, secondo l'Home Office gli elementi che si cerca di acquisire con la nuova rogatoria sono già in possesso delle autorità inquirenti italiane, che potrebbero trasmetterli alla Commissione parlamentare. Nella predetta nota viene anche riferito che, ferma restando la disponibilità delle autorità britanniche a prestare l'assistenza giudiziaria richiesta, il magistrato di collegamento, dott.ssa Sally Cullen, avrebbe preso al più presto contatti con la Commissione per rappresentare quanto sopra.

Sul punto, occorre immediatamente chiarire che il tenore della risposta dell'autorità britannica è presumibilmente dipeso dalla perfetta coincidenza tra il testo della domanda di assistenza giudiziaria avanzata dall'A.G. di Torino e quello della domanda avanzata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta. Si potrebbe puntualizzare all'autorità inglese competente che di diversa natura sono le due Autorità richiedenti, ponendo l'accento sulla diversa finalità (politica e non giudiziaria) dell'inchiesta parlamentare. Va, inoltre, fatto presente che gli atti già trasmessi alla Procura di Torino - e da quest'ultima Autorità inviati a questa Commissione - non danno risposta alle richieste (più importanti) avanzate.

SAN MARINO

1. In data **17.4.2003**, la Commissione Parlamentare Telekom-Serbia avanzava domanda di assistenza giudiziaria all'Autorità Giudiziaria presso la Repubblica di San Marino; la rogatoria era giustificata dal fatto che il VITALI, uno dei mediatori per la conclusione dell'affare, aveva dichiarato che la somma di 14 miliardi di lire (compenso per l'attività di mediazione) gli era stata, prima, accreditata presso una banca svizzera e, successivamente, trasferita presso la "Banca di San Marino" dell'omonima Repubblica. In data 24.1.2003, peraltro, pervenne a questa Commissione una nota a firma dell'avv. Luciano REVEL, legale del VITALI, il

quale aveva precisato i seguenti numeri dei conti correnti bancari svizzeri presso i quali era stata accreditata la somma di denaro riconosciuta al VITALI medesimo per la mediazione:

a) Banca Pictet & Cie Banquiers di Ginevra sui conti correnti n. G - 97750 e 97749;

b) Banca BSI SA di Lugano presso la BSI Overseas Bahamas Limited di Nassau n. c/c. 1005999 600.895.

La rogatoria a San Marino mirava, pertanto, ad individuare i conti correnti sui quali era confluita dalla Svizzera la somma di denaro destinata al VITALI per la sua opera di mediazione e riguardava illimitato periodo di tempo dall'1.1.1997 al 31.12.1998.

2. In data **5.6.2003** il Commissario della Legge presso il Tribunale - Sezione Penale - di San Marino dichiarava ammissibile la domanda di assistenza giudiziaria e ordinava al Direttore della Banca di San Marino di mettere a disposizione la documentazione richiesta.

3. In data **11.6.2003**, il Direttore della Banca di San Marino comunicava l'esito negativo delle verifiche effettuate (cioè tra l'1.1.1997 ed il 31.12.1998 non vi erano conti correnti bancari sui quali era transitata la somma di denaro sopra indicata). Tuttavia il citato Direttore segnalava alcune circostanze emerse successivamente al periodo oggetto di indagine e comunque connesse alle vicende oggetto delle richieste istruttorie; in particolare, segnalava che presso il Tribunale di San Marino al numero di Ruolo 305 è pendente, a decorrere dall'anno 2002, un'azione civile (temeraria) promossa da Miriam TEDESCHI (dagli atti risulta essere la moglie del VITALI) nei confronti della Banca di San Marino S.p.a.

Tale giudizio ha ad oggetto l'asserita responsabilità della Banca di San Marino in ordine alla gestione di quelle somme di denaro provenienti dai medesimi istituti di credito svizzeri citati dal VITALI (Banca Pictet & Cie Banquiers di Ginevra e Banca BSI SA di Lugano presso la BSI Overseas Bahamas Limited di Nassau).

Le somme in questione erano rimaste depositate, per un breve arco di tempo, presso la "Banca di San Marino" sul conto corrente n. 5501836/06, conto intestato a "FB", una società fiduciaria di diritto sammarinese, alla quale Miriam TEDESCHI aveva conferito "*mandato statico senza rappresentanza in termini finanziari*".

Ci è stato altresì comunicato che la società “FB” ha formato oggetto di una specifica segnalazione (per operazioni sospette) mediante lettera del 17.1.2001 inviata dalla Banca di San Marino all’Ispettorato per il Credito e le Valute. Così come ci è stato comunicato che Miriam TEDESCHI ha depositato presso il Tribunale di San Marino atto di denuncia querela (proc. n. 588/2002) contro tale Loris BASSINI (legale rappresentante della società “FB”) per presunte irregolarità nella gestione delle indicate somme di denaro.

4. Con nota del **25.6.2003** questa Commissione chiedeva all’Autorità giudiziaria sammarinese di estendere gli accertamenti al periodo dall’1.1.1996 al 31.12.1996 e dall’1.1.1999 al 31.12.2000. Sicché, in accoglimento di tale ulteriore richiesta, pure dichiarata ammissibile, il Commissario della legge presso il Tribunale di San Marino ci comunicava l’esito con nota del 14.8.2003, ribadita con nota del 4.9.2003, atteso che, per mero disguido, la prima non era giunta al destinatario effettivo.

Con tale nota veniva comunicato quanto di seguito esposto:

- **che effettivamente dagli istituti di credito esteri** Banca Pictet & Cie Banquiers di Ginevra e Banca BSI SA di Lugano presso la BSI Overseas Bahamas Limited di Nassau erano pervenuti nel periodo **novembre-dicembre 2000** n. 3 bonifici, i cui importi erano poi transitati sul conto corrente n. 550 1836/06 (intestato a FIN BROKER, società fiduciaria di diritto sammarinese), i primi due dell’importo complessivo di lire 8.920.645.797 (pari a USD 3.878.373,39), pervenuto dalla Banca Pictet & Cie Banquiers in due tranches, una di USD 1.007.997,58, e l’altra di USD 2.868.145,70 — dalla documentazione trasmessa si legge che in data 27.11.2000 le due banche svizzere sopra citate avevano trasferito la indicata somma di denaro alla Banca di San Marino presso la Banca popolare dell’Emilia Romagna - Europe - SA Lussemburgo a favore della FIN BROKER, con la giustificazione “restituzione di somme di gestione fiduciaria come da accordi”; il terzo di lire **13.121.652.294** pari ad Euro 6.787.000,00 pervenuto alla Banca di San Marino dalla BSI SA di Lugano presso la Overseas Bahamas Limited di Nassau (dalla documentazione trasmessa si legge che in data 29.12.2000 la Banca svizzera BSI SA di Lugano aveva trasferito la indicata somma di denaro alla Banca di San Marino presso la Banca popolare dell’Emilia Romagna - Europe - SA Lussemburgo, con la giustificazione “restituzione di somme di gestione fiduciaria come da accordi”, a favore della FIN BROKER);

- **che il conto corrente** n. 5501836/06 era stato acceso presso la Banca di San Marino in data 3.10.2000, dalla società “FIN BROKER”, la quale è titolare del predetto rapporto di conto corrente e che il citato Loris BASSINI (amministratore delegato della FIN BROKER) era l’unico ad operare sul predetto conto;

- **che la società “FIN BROKER” aveva effettuato sul predetto conto corrente** alcuni bonifici a favore dei seguenti beneficiari:

a. lire 900 milioni in data 22.11.2000 a favore di ZOLI Dino;

b. lire 1.812.765.234 in data 19.12.2000 a favore di Stanley Investment — banque du Gothard (Monaco) — bonifico estero;

c. lire 5.116.345.000 in data 10.1.2001 — beneficiario Autostrada dei Fiori S.p.a. — Banca Carige S.p.a. - Filiale di Imperia;

d. lire 2 miliardi in data 10.1.2001 beneficiario il libretto di risparmio al portatore n. 01/06/52/8104420, acceso presso la filiale della Banca di San Marino in Faetano in data 5.1.2001 da Marco Boschi;

e. lire 1.900.000.000 in data 30.1.2001 beneficiario ZOLI Dino.

Alla luce di quanto sopra, potrebbe essere utile acquisire gli atti del procedimento penale avviato dall’Autorità giudiziaria di San Marino a seguito dell’esposto di Miriam TEDESCHI nei confronti di Loris BASSINI, presidente della società “FIN BROKER”, con sede legale in San Marino, in merito alla sottrazione della somma di denaro pari a 14 miliardi di lire.

CONSIDERAZIONI

Come si è posto in evidenza, la TELECOM esprime al proprio interno (v. documento in data 13 maggio 1997) una valutazione del pacchetto azionario (49%) nell'intorno dei 1.100 Mil. DM.

E' vero che nella seconda valutazione della *U.B.S.* si attribuisce un valore superiore, ma è altrettanto vero che la stessa *U.B.S.* nella *due diligence* sottolinea più volte l'elevato grado di rischio connesso con tale valutazione. Sia chiaro che quando scriviamo di *due diligence*, usiamo una figura convenzionale, perché quel tipo di analisi approssimativa sarebbe "azzardato definirla *due diligence*" (audizione ing. Miranda del 15 gennaio 2003).

Anche alla luce della seconda valutazione *U.B.S.*, ragioni di prudenza — peraltro sottolineate all'interno della stessa STET — avrebbero condotto, se tenute nella dovuta considerazione, a vagliare con maggior spirito critico l'incremento di prezzo proposto. A maggior ragione per il fatto che — come si è detto — la stessa *U.B.S.* nella *due diligence* sottolineava ampi gradi di rischio nell'operazione.

In definitiva, le diverse tappe del processo valutativo, nel corso del quale — come si è detto — si è assistito ad un ingiustificato incremento del valore attribuito al pacchetto azionario, lasciano il forte sospetto che vi siano stati coinvolgimenti diretti e/o fattori esterni (es. condizionamenti politici o ambientali) che hanno indotto il *management* della STET ad accettare un prezzo di transazione certamente sopravvalutato e non giustificato dalle dinamiche economiche peraltro opinabili, pur in presenza dei rilevanti rischi certamente noti al *management* stesso che l'operazione comportava. D'altronde, quale *management* avrebbe accettato un incremento di prezzo, in presenza di così forti rischi, se non ne avesse avuto un ritorno diretto o se non avesse subito condizionamenti "dall'alto"?

E che il *management* fosse a conoscenza dei fatti è comprovato, in primo luogo, dalla circostanza che nel documento interno del 13 maggio 1997 si pone in chiara evidenza la sopravvalutazione del pacchetto azionario e, in secondo luogo, dal fatto che la *due diligence*, della *U.B.S.*, pur a fronte di una seconda valutazione superiore alla prima, poneva in evidenza la scarsa affidabilità dei dati ed i forti rischi insiti nell'operazione.

Per scendere nel concreto della valutazione, il prezzo della I fase, pari a 1.443 Mil. DM, ha comportato una presumibile sopravvalutazione di 343 Mil. DM circa

(tale valore risulta dalla differenza rispetto al valore attribuito dalla stessa TELECOM in 1.100 Mil. DM in data 13 maggio 1997). A ciò deve aggiungersi l'effetto della II fase (ulteriore prezzo condizionato) pari a 146 Mil. DM per la parte di competenza TELECOM.

Emerge, inoltre, nella vicenda esaminata un consistente e significativo contesto di macroscopica disapplicazione, per tacer d'altro, dei principi di sana e corretta amministrazione di cui agli articoli 2392 e 2403 (vecchio testo) del codice civile, e maggiormente alla stregua della nuova formulazione di dette norme introdotta dal D.Lgs. n. 6/03, da parte degli organi amministrativi e di controllo di STET: le caratteristiche, le dimensioni e la rilevanza, anche internazionale, dell'operazione avrebbero dovuto suggerire ad amministratori e sindaci una rigorosa valutazione della sua convenienza, e non una frettolosa e semiclandestina decisione. E la conferma di tale censurabile clima di superficialità e di imprudenza si rinviene nella circostanza che una siffatta operazione sia stata appunto trattata con grande disinvoltura, e molto "distrattamente", dal Consiglio di Amministrazione di STET tenutosi il 6/6/1997, al di fuori dell'ordine del giorno e nell'ambito della voce "varie ed eventuali", secondo una deprecata e censurabile prassi, peraltro abbandonata da tempo dalla migliore tradizione societaria per evidenti motivi di opacità e di scarsa trasparenza dell'informazione.

A tutto ciò deve aggiungersi che già a distanza di poche settimane veniva riscontrata l'assoluta inaffidabilità dei dati e dei valori ed il significativo scostamento di questi rispetto a quelli reali, con pesanti riflessi sulla veridicità del bilancio consolidato di STET, atteso che il valore di iscrizione non ha subito alcuna, sebbene doverosa, variazione.

Sul punto può affermarsi che la scelta operata dagli amministratori di STET, purtroppo condivisa anche dai sindaci, di non svalutare la partecipazione trova origine esclusivamente nell'esigenza di codesti amministratori di sottrarsi ad una clamorosa sconfessione del proprio operato; e particolarmente eloquente risulta, al riguardo, l'assenza nella nota integrativa di una esauriente e coerente informazione sulle forti criticità che caratterizzavano il *business*.

Il descritto operato di amministratori e sindaci di STET deve esser ritenuto, pertanto, fortemente criticabile giacchè attuato in violazione del preciso disposto dell'art. 2423 bis, 1° comma, n. 1, del codice civile (vecchio e nuovo testo), a mente del quale la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata secondo

prudenza, e comunque in palese violazione dei richiamati principi di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio di cui all'art. 2423 del codice civile (vecchio e nuovo testo).

La violazione di tali principi integrava l'ipotesi - ampiamente suffragata dalla rigorosa e restrittiva giurisprudenza dell'epoca - di false comunicazioni sociali, prevista e punita dall'art. 2621 n. 1 codice civile nel testo vigente prima della riforma dei reati societari introdotta dal D.Lgs. n. 61/02; ma la descritta normativa di riforma, entrata in vigore il 16 aprile 2002 e pure aspramente criticata dalle opposizioni, è paradossalmente intervenuta a complicare le indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Torino, giacchè queste (a nostro parere) non risultavano indirizzate ad individuare i profili di cui all'attuale art. 2622 codice civile, posto dalla recente sentenza n. 25887 del 16/6/2003 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, in continuità normativa con il vecchio art. 2621 cod. civ.

Solo una decisa accelerazione di dette indagini - nel senso sopra indicato - da parte dell'Autorità Giudiziaria di Torino, anche per gli incombenti termini prescrizionali introdotti dalla citata riforma del diritto penale societario, potrebbe contribuire a definire con tassativa chiarezza i profili di rilevanza penale rinvenibili nel segnalato comportamento di amministratori e sindaci di STET.

Ed invero, anche l'ing. Tebrio ROSATI, nel corso dell'audizione del 5 marzo 2003, sottolinea che le valutazioni poste a base dell'acquisizione si fondavano su un business plan che, avendo a riferimento un arco temporale piuttosto lungo, erano inaffidabili basandosi su un tasso di conversione del dinaro che, a distanza di tempo, non era assolutamente prevedibile.

E' doveroso svolgere ancora alcune valutazioni:

- l'esperienza insegna che la sopravvalutazione di una partecipazione (il pagamento di un prezzo incongruo) è la via "tecnica" normalmente adottata per la costituzione di una provvista "in nero", la cui utilizzazione può avere finalità facilmente "intuibili";

- non può affatto escludersi — anzi, è fortemente probabile — che, anche nel caso in esame, la sopravvalutazione abbia avuto finalità di costituire una provvista "in nero";

- per completezza di analisi, va ricordato che l'operazione in questione inizia in fase preelettorale (anno 1995) e si conclude in fase postelettorale (giugno 1997), rispetto alle elezioni politiche della primavera del 1996;

• sembra, infatti, non plausibile — sul piano fattuale e logico — che si sia voluto fare un ulteriore regalo (e cioè il pagamento di un sontuoso sovrapprezzo) a MILOSEVIC, oltre al grande affare che gli si consentiva di concludere con l'acquisto di una partecipazione il cui valore doveva essere fortemente “deprezzato” dall'alto rischio-Paese, senza alcuna *due diligence* serja (tanto da non prendere in considerazione le fortissime passività emerse dopo la conclusione dell'affare), senza convertibilità del dinaro (che precludeva qualsiasi forma di “ritorno” dell'investimento) e con una percentuale minoritaria (che lasciava P.T.T., socia maggioritaria, assolutamente padrona della situazione).

L'esecuzione delle rogatorie trasmesse in vari Paesi (Serbia, Grecia, Svizzera, Inghilterra, ecc.) ha offerto e potrà ancora offrire utili e significativi elementi per la individuazione del (i) percorso (i) seguiti da detta provvista per raggiungere uno o più (occulti) destinatari.

Certamente, non sfugge l'estrema difficoltà di tale ricostruzione, con particolare riferimento alla prima *tranche* (circa 700 mila marchi) del prezzo, atteso che la stessa — come ha precisato LARDERA — fu pagata in contanti (o, meglio, mediante trasferimento da un conto all'altro).

In conclusione, vi è stata una “mala gestio” (in piena consapevolezza) dell'operazione TELEKOM SERBIA, tanti e tali erano gli aspetti negativi (se non illeciti) che la connotavano.

E' singolare che il presidente PRODI (nella sua memoria - **all. doc. 41** - estratta dal sito ufficiale del Presidente Prodi), pur sostenendo che il Governo non abbia preso, in alcun modo, parte all'operazione, si senta in dovere di difendere l'economicità e la convenienza economica dell'operazione stessa.

A sostegno della sua tesi, PRODI mette in risalto il fatto che le azioni Stet abbiano avuto un incremento di valore a partire dal 9 giugno (8.409 lire) — cioè dal giorno della stipulazione del contratto di acquisto della partecipazione nella Telekom-Serbia — fino a raggiungere il loro apice il 18 luglio (11.461 lire).

Analogha progressione avrebbe subito il corso delle azioni Telecom.

Romano PRODI prosegue facendo leva sul successo dell'operazione di privatizzazione, per affermare che la stessa avrebbe comportato un'entrata di circa 26.000 miliardi di lire e che, quindi, non avrebbe influito in alcun modo sul ricavato che il Tesoro ottenne dalla vendita al pubblico delle azioni Telecom.